

Regolamento FIM-FIOM-UILM sulla nomina in Italia dei rappresentanti dei lavoratori nei CAE¹

Premessa

Il campo d'applicazione di questo accordo comprende sia i CAE delle imprese transnazionali a casa madre italiana con unità produttive negli altri paesi comunitari, sia i CAE delle imprese a casa madre di altri paesi europei con unità produttive in Italia.

Lo spirito dell'accordo è quello di garantire - attraverso la nomina spettante alle organizzazioni sindacali firmatari del CCNL congiuntamente con le RSU - una rappresentanza unitaria dei lavoratori italiani nel CAE tenendo insieme sia il principio dell'organizzazione maggiormente rappresentativa, sia il patto di solidarietà tra la Fim, la Fiom e la Uilm attraverso una rotazione degli incarichi.

La seguente proposta tiene conto di tutte le possibili casistiche, per evitare - il più possibile - contenziosi interpretativi che si potrebbero determinare in ambito RSU e/o tra le organizzazioni sindacali ai diversi livelli (territoriale, regionale, nazionale).

Nomina dei componenti la DSN (Delegazione Speciale Negoziazione)

La delegazione speciale di negoziazione ha per natura un carattere temporaneo, in quanto rimane in carica nella fase di negoziazione e firma dell'accordo per la costituzione del CAE.

Alla DSN partecipano, di norma (in base alla Direttiva 22 settembre 1994, 94/45/CE), una persona in rappresentanza dei lavoratori di ciascun Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno un'unità produttiva o di servizio.

Un seggio supplementare è previsto quando l'occupazione è di almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti; due seggi supplementari nei casi in cui è occupato almeno il 50 per cento; tre seggi supplementari quando l'occupazione raggiunge almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti.

In pratica significa che per la nomina della DSN possono verificarsi solo 4 possibilità gestibili nel seguente modo:

- 1 componente dall'Italia nella DSN: nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per numero di RSU (in caso di parità tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione) in tutte le unità produttive del Gruppo;
- 2 componenti dall'Italia nella DSN: nomina spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per numero di RSU (in caso di parità tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione) in tutte le unità produttive del Gruppo;
- 3 componenti dall'Italia nella DSN: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali indipendentemente dal numero di RSU di ciascuna organizzazione nelle unità produttive del Gruppo;
- 4 componenti dall'Italia nella DSN: una nomina spettante a ciascuna

¹ L'accordo si applicherà a partire dal 1 giugno 2007 con le stesse modalità per la nomina dei componenti titolari e supplenti sia nei nuovi CAE, sia in quelli già costituiti al momento delle normali scadenze e verifiche di mandato.

organizzazione sindacale + una nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per numero di RSU (in caso di parità tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione) in tutte le unità produttive del Gruppo.

Nomina dei componenti il CAE (Comitato Aziendale Europeo)

Il Comitato Aziendale Europeo ha per natura un carattere permanente, i cui componenti sono rinnovabili sulla base di quanto stabilito nell'accordo costitutivo del CAE ogni 3 o 4 anni.

La composizione per paese del CAE è anch'essa stabilita nell'accordo costitutivo in base al peso degli occupati, perciò il numero dei rappresentanti dei lavoratori che sono nominati dall'Italia variano da uno ad "enne".

In pratica significa che per la nomina nel CAE possono verificarsi "enne" possibilità gestibili nel seguente modo:

- 1 componente titolare (più l'eventuale supplente) dall'Italia nel CAE: nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per numero di RSU (in caso di parità tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione) in tutte le unità produttive del Gruppo;
- 2 componenti titolari (più gli eventuali supplenti) dall'Italia nel CAE: nomina spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per numero di RSU (in caso di parità tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione) in tutte le unità produttive del Gruppo, con rotazione tra la seconda e la terza organizzazione sindacale ogni 3 o 4 anni in base all'accordo costitutivo del CAE;
- 3 componenti titolari (più gli eventuali supplenti) dall'Italia nel CAE: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali indipendentemente dal numero di RSU di ciascuna organizzazione nelle unità produttive del Gruppo;
- in tutti quei casi in cui il numero dei componenti titolari (più gli eventuali supplenti) del CAE è superiore a tre: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali indipendentemente dal numero di RSU + ripartizione delle altre nomine applicando il criterio proporzionale in base al numero di RSU in tutte le unità produttive del Gruppo. Ad esempio nel caso di 10 componenti nel CAE la ripartizione sarà la seguente: 1 Fim, 1 Fiom, 1 Uilm + 7 delegati ripartiti proporzionalmente in base al numero di RSU che ciascuna organizzazione ha nell'insieme delle unità produttive del Gruppo.

Nomina dei componenti nel comitato ristretto o nel coordinamento del CAE

I componenti titolari (e gli eventuali supplenti) nei comitati ristretti o nei coordinamenti dei CAE, in rappresentanza dei siti italiani, non sono generalmente più di 3 persone, pertanto le casistiche possibili possono regolarsi nel seguente modo:

- 1 componente: nomina del titolare spettante alla prima organizzazione sindacale per numero di RSU. Nel caso sia previsto il ruolo di supplente, rotazione tra le altre due organizzazioni sindacali in tutte le unità produttive del Gruppo. Chi partecipa al comitato ristretto o al coordinamento dei CAE è tenuto ad informare i supplenti sull'esito delle riunioni;
- 2 componenti: nomina dei titolari (ed eventuali supplenti) spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per numero di RSU in tutte le unità produttive del Gruppo (in caso di parità di seggi tra organizzazioni vale il numero di iscritti di ciascuna organizzazione), con rotazione tra la seconda e la terza organizzazione sindacale;
- 3 componenti: nomina dei titolari (ed eventuali supplenti) spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali indipendentemente dal numero di RSU di ciascuna organizzazione nelle unità produttive del Gruppo.

Ruolo di rappresentanza e responsabilità dei componenti titolari e supplenti dei CAE

I componenti dei CAE, in rappresentanza di tutti i lavoratori dei siti italiani del Gruppo, sono i titolari della procedura di informazione e consultazione a livello transnazionale prevista dagli accordi istitutivi dell'organismo, in base all'Accordo Interconfederale CGIL, CISL, UIL e Confindustria del 27/11/1996 e al recepimento in Italia della Direttiva Europea n.45/1994 (Dlgs.n.74/2002).

Nello svolgimento del loro ruolo dovranno informare regolarmente sia le Federazioni Sindacali nazionali e territoriali di riferimento, sia le RSU di ciascun sito italiano e, tramite queste, tutti i lavoratori (tramite comunicati nelle bacheche, volantini e/o assemblee), sui contenuti e sull'esito degli incontri del CAE con la Direzione Aziendale.

I componenti dei CAE non hanno titolarità negoziale, se non su mandato specificatamente trasferitogli dalle Federazioni Sindacali nazionali firmatarie del CCNL, previa discussione e condivisione delle RSU di tutti i siti italiani e secondo le procedure definite sia in ambito FIM, FIOM e UILM nazionali, sia in ambito FEM per la negoziazione e la stipula di accordi aziendali a livello transnazionale.

Roma, 30/05/2007